Data: 27/02/2019



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP18177

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dellì Ufficio Campionati relativo all'incontro (13681) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Cotta Morandini (TO) il 09/02/2019 tra HC ValpEagle (758) e HC Pieve di Cadore (029).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Club Pieve Di Cadore A.s.d. (029):
 GSP18038 del 22/10/2018: di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24, n.3, parte seconda, lett. b) e 23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art. 12.3 delle N.O.-F.A. Campionato Nazionale Machile IHL Division 1 – 2018/2019.
 GSP18038 del 22/10/2018: ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art. 12 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 - 2018/2019

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** a tavolino con il punteggio di 10-1 ai sensi dell' Art.30 del Regolamento di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** di €. 200.00.- (duecento/00) ai sensi dell' Art.24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, per violazione dell' Art.12.3 delle N.O.F.A. campionato IHL Division 1 2018/2019.

D) Motivazione:

Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)

II Giudice Sportivo

premesso che

- per la corrente stagione sportiva la società Sportivi Ghiaccio Cortina SSD a RL, partecipante al campionato di serie A e AHL e la società HC Pieve di Cadore, militante nel campionato IHL Division 1, concludevano un accordo di *farm team* (vedasi dichiarazione dd.27.07.2019 in atti):
- con segnalazione dd.11.02.2019, l' Ufficio Campionati Hockey denunciava il presunto <u>irregolare impiego</u>, appunto in regime di far team, da parte della società HC Pieve di Cadore, dell' atleta portiere **DALLA SANTA Domenico** (tessera FISG 56486), tesserato per Sportivi Ghiaccio Cortina SSD a RL, durante la prima partita dei quarti di finale del campionato IHL Division 1 disputata in data 09.02.2019 contro l' HC ValpEagle e conclusasi con la vittoria di quest' ultima squadra con il punteggio di 10-1.
- A conferma di detta circostanza vale il foglio gara debitamente sottoscritto che attesta l' avvenuto impiego del predetto portiere nel terzo tempo per complessivamente 20 minuti di gioco.
- In particolare risulterebbe violato il disposto dell'art.12.3 delle N.O.F.A. campionato IHL Division 1 2018/2019 che testualmente recita:
- "....l portieri di formazione italiana di qualunque età potranno essere inseriti liberamente nei roster di una o dell' altra squadra e potranno disputare i play off di una serie inferiore senza alcuna restrizione se: passaggio da



IHL -. Elite - A IHL DIVISON 1 avranno giocato almeno 9 (nove) incontri della IHL DIVISION 1"

- Risulta invece dagli atti ufficiali che l'atleta in questione abbia disputato soltanto 6 (sei) partite della stagione regolare del Campionato IHL Division 1 con la società HC Pieve di Cadore.
- -Ciò premesso, la segnalazione dell'Ufficio campionati appare fondata, risultando documentalmente provate le circostanze in essa denunciate.

Accertato quindi l' irregolare impiego del Dalla Santa Domenico nell' incontro di campionato sopra indicato, in violazione del disposto di cui al cit. art. 12.3 delle NOFA Campionato IHL Division 1 2018/2019,

ne deve conseguire la comminazione della <u>sconfitta a tavolino</u> della società HC Pieve di Cadore nella gara in esame, da ritenersi viziata sotto il profilo dell' equità sportiva.

E' poi del tutto irrilevante, sotto il profilo disciplinare, che la squadra in questione sia già risultata soccombente sul campo di gioco (10-1).

A tale sanzione principale si aggiunge quella pecuniaria dell' ammenda, quantificabile nell' importo di €. 200.00.- (duecento/00).

Tutto quanto premesso, visto l'art.30 del Regolamento di Giustizia,

<u>infliqqe</u>

alla società H.C. Pieve di Cadore <u>la sconfitta a tavolino con il punteggio di 10-1</u> nell' incontro di campionato IHL Division 1 disputato in data 09.02.2019 <u>contro l'H.C. ValpEagle</u>;

- visto l'art. 24, n.3, parte seconda, lett. b del Regolamento di Giustizia, in riferimento alla violazione dell' art.12.3 delle N.O.F.A. Campionato IHL Division 1 2018/2019

<u>infliqqe</u>

alla società HC Pieve di Cadore la sanzione pecuniaria dell' ammenda di €. 200,00.- (duecento/00)

Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 19/08/2025

Pagina 2/2